



57903-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Piero Savani - Presidente -

Luca Ramacci

Giovanni Liberati - Relatore -

Antonella Ciriello

Ubalda Macrì

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 2085

UP - 4/7/2017

R.G.N. 12315/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Nicoscia Antonio, nato a Crotone il 2/3/1977

Nicoscia Giuseppe, nato a Crotone il 12/9/1980

avverso la sentenza del 16/6/2016 della Corte d'appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;

udito per i ricorrenti l'avv. Raffaella Scutieri, in sostituzione dell'avv. Antonietta Denicolò Gigliotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2014 il Tribunale di Crotone condannò Antonio Nicoscia e Giuseppe Nicoscia alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 6, comma 1, lett. a) et d), l. n. 210 del 2008 (per avere, in Regione sottoposta allo stato di emergenza ambientale, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 18 dicembre 2008, svolto attività di abbandono di rifiuti).

La Corte d'appello di Catanzaro, provvedendo con sentenza del 16 giugno 2016 sulle impugnazioni degli imputati, li ha assolti dal reato di cui all'art. 6,

Gigliotti

comma 1, lett. a), l. n. 210 del 2008, ritenendo il fatto non sussistente, rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), l. n. 210 del 2008, in mesi quattro di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, rigettando nel resto l'impugnazione e confermando, di conseguenza, la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione entrambi gli imputati, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo hanno denunciato contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui era stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., giustificata dalla Corte territoriale con le modalità di abbandono dei rifiuti, attuato mediante l'utilizzo di un terreno altrui, trasformato in discarica abusiva e già sottoposto a sequestro, omettendo qualsiasi valutazione circa l'esiguità del danno e la non abitudine del comportamento, anche in modo contraddittorio con l'assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 210 del 2008.

2.2. Con un secondo motivo hanno eccepito l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata prospettata la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché volto a censurare, conseguendone una riconsiderazione, una valutazione di merito compiuta razionalmente e adeguatamente motivata da parte dei giudici dell'impugnazione.

La Corte d'appello di Catanzaro, pur avendo assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 6, lett. a), l. n. 210 del 2008 (per la mancanza di prova certa del superamento del limite volumetrico di rifiuti richiesto per la configurabilità di tale fattispecie), ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cui era stata richiesta l'applicazione da parte degli imputati, in considerazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti, evidenziando che lo stesso era stato attuato mediante utilizzazione di un terreno altrui, trasformato in discarica abusiva e già sottoposto a sequestro.

In tale motivazione non v'è alcuna contraddittorietà o manifesta illogicità, posto che l'esclusione della particolare tenuità del fatto residuo non è incompatibile sul piano logico con l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste dal più grave reato di cui all'art. 6, lett. a), l. n. 210 del 2008, in quanto l'insussistenza di tale fatto non è incompatibile né con la sussistenza del reato di cui all'art. 6, lett. d), l. n. 210 del 2008, né con la valutazione di non modesta gravità della relativa condotta.

A tale valutazione la Corte d'appello è poi pervenuta considerando l'utilizzo di un'area altrui trasformata in discarica abusiva per abbandonarvi rifiuti (costituiti da materiale edile e inerti), giudicando, dunque, ostante alla configurabilità della causa di non punibilità tali modalità della condotta: si tratta di valutazione coerente con gli elementi a disposizione e immune da vizi logici, essendo state considerate di non particolare tenuità le descritte modalità della condotta, con valutazione di merito immune da vizi logici e non sindacabile nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità della doglianza.

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata prospettata l'estinzione del reato per prescrizione, verificatasi successivamente alla lettura del dispositivo della sentenza di secondo ma prima del deposito della relativa motivazione, è manifestamente infondato.

Ai fini del computo della prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615; conf. Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Lione, Rv. 263365, che ha dichiarato inammissibile il ricorso che deduceva l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine della prescrizione, essendo il medesimo maturato dopo la pronuncia della sentenza, anche se prima della data di notificazione dell'estratto della decisione all'imputato contumace; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328).

Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza, volta esclusivamente a far valere la verifica di una causa di estinzione del reato successiva alla lettura del dispositivo della sentenza impugnata.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e manifesta infondatezza del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e impedisce l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4/7/2017

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Piero Savani

